

20.504 n Iv. pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
degli affari giuridici del Consiglio nazionale**

dell'8 novembre 2024

Maggioranza

Minoranza (Bühler, Fehr Düsel, Golay,
Steinemann, Tuena)

Non entrare in materia

**Legge federale
concernente l'introduzione della
fattispecie specifica della tortura
nel diritto penale svizzero
(Modifica del Codice penale, del Codice
di procedura penale, del Codice penale
militare e della procedura penale milita-
re)**

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione
Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari
giuridici del Consiglio nazionale

del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

1 FF ...

2 FF ...

Diritto vigente

Art. 64

4. Internamento.

Condizioni e esecuzione

¹ Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:

- a. in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
- b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.

^{1bis} Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero³

Art. 64 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, un atto di tortura, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:

³ RS 311.0

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

- a. con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
- b. è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
- c. l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.

² L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86–88).

³ Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.

⁴ L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.

Diritto vigente

Art. 66a

1a. Espulsione.

a. Espulsione obbligatoria

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);
- b. lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);
- c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
- d. furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);
- e. truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 66a cpv. 1 lett. b

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- b. lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), tortura (art. 124a), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

- f. truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1–3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni;
- g. matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);
- h. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1^{bis}), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

- i. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226^{bis}), atti preparatori punibili (art. 226^{ter}), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma), violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1);
- j. pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230^{bis} cpv. 1), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 231), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);
- k. perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1);
- l. atti preparatori punibili (art. 260^{bis} cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter}), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260^{quater}), finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqies}), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260^{sexies});
- m. genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d-264h);

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

- n. infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri;
- o. infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup);
- p. infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI_n).

² Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

³ Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa disculpante (art. 16 cpv. 1) o in stato di necessità disculpante (art. 18 cpv. 1).

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 124a Tortura

Variante 1:

¹ Chiunque, in qualità di funzionario, membro di un'autorità o membro di un'organizzazione politica, nell'esercizio delle sue funzioni, infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell'intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un'informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da due a dieci anni.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Variante 2:

¹ Chiunque infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell'intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un'informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Art. 260^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

- a. Omicidio intenzionale (art. 111);
- b. Assassinio (art. 112);
- c. Lesioni gravi (art. 122);

c^{bis}. Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);

- d. Rapina (art. 140);
- e. Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
- f. Presa d'ostaggio (art. 185);
- f^{bis}. Sparizione forzata (art. 185^{bis});
- g. Incendio intenzionale (art. 221);
- h. Genocidio (art. 264);

Art. 260^{bis} cpv. 1 lett. c^{ter}

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

c^{ter}. Tortura (art. 124a);

Diritto vigente

***Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale***

- i. Crimini contro l'umanità (art. 264a);
- j. Crimini di guerra (art. 264c–264h).

² Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

³ È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.

Diritto vigente

Art. 258a Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260^{ter} o 264–264/ CP, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2a della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 258b Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260^{ter} o 264–264/ CP, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2b della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA.

Art. 269 Condizioni

¹ Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:

- a. sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
- c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

2. Codice di procedura penale⁴

Art. 258a Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 124a, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260^{ter} o 264–264/ CP⁵, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2a della legge del 20 giugno 2003⁶ sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 258b Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 124a, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260^{ter} o 264–264/ CP⁷, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2b della legge del 20 giugno 2003⁸ sui profili del DNA.

Art. 269 cpv. 2 lett. a

4 RS 312.0
5 RS 311.0
6 RS 363
7 RS 311.0
8 RS 363

Diritto vigente

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226–226^{ter}, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};
- b. legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
- c. legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
- d. legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34–35b;
- e. legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
- f. LStup: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
- g. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g–i, nonché m ed o;

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP⁹: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 124a, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226–226^{ter}, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

- h. legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
- i. legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
- j. legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155;
- k. legge del 20 giugno 1997 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
- l. legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
- m. legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a;
- n. legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.

³ Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979.

Art. 286 Condizioni

Art. 286 cpv. 2 lett. a

¹ Il pubblico ministero può disporre un'inchiesta mascherata se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b. la gravità del reato giustifica l'inchiesta mascherata; e
- c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Diritto vigente

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226^{bis}, 226^{ter}, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};
- b. legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
- c. legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
- d. legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34–35b;
- e. legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
- f. LStup: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
- g. legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
- h. legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP¹⁰: articoli 111–113, 122, 124, 124a, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226^{bis}, 226^{ter}, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Diritto vigente

***Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale***

- i. legge del 20 giugno 1997 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
- j. legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
- k. legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a;
- l. legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.

³ Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, l'inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

**3. Codice penale militare del 13 giugno
1927¹¹**

Art. 121a Tortura

Variante 1:

¹ Chiunque, in qualità di funzionario, membro di un'autorità o membro di un'organizzazione politica, nell'esercizio delle sue funzioni, infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell'intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un'informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da due a dieci anni.

Variante 2:

¹ Chiunque infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell'intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un'informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

Art. 171b

Atti preparatori punibili

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

- a. Genocidio (art. 108);
- b. Crimini contro l'umanità (art. 109);
- c. Crimini di guerra (art. 111–112d);
- d. Omicidio intenzionale (art. 115);
- e. Assassinio (art. 116);
- f. Lesioni gravi (art. 121);

- g. Rapina (art. 132);
- h. Sequestro di persona e rapimento (art. 151a);
- i. Presa d'ostaggio (art. 151c);

Art. 171b cpv. 1 lett. ^{fbis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

^{fbis}. Tortura (art. 121a);

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

i^{bis}. Sparizione forzata (art. 151d);

j. Incendio intenzionale (art. 160).

² Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

³ È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 10 capoverso 2 è applicabile.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

4. Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹²

Art. 70 Condizioni

Art. 70 cpv. 2

¹ Il giudice istruttore può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:

- a. sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
- c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni del CPM: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 primo e terzo comma e numero 2, 64 numero 1 primo comma e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130 numeri 1 e 2, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b numero 1 primo comma e numero 2, 139, 141, 142, 144 capoverso 2, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 171a capoverso 1, 171b, 171c capoverso 1, 172 numero 1, 176 capoversi 1 e 1^{bis}, 177 e 178 numero 1.

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni del CPM¹³: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 primo e terzo comma e numero 2, 64 numero 1 primo comma e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 121a, 130 numeri 1 e 2, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b numero 1 primo comma e numero 2, 139, 141, 142, 144 capoverso 2, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 171a capoverso 1, 171b, 171c capoverso 1, 172 numero 1, 176 capoversi 1 e 1^{bis}, 177 e 178 numero 1.

¹² RS 322.1

¹³ RS 321.0

Diritto vigente

³ Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).

Art. 73a Condizioni

¹ Il giudice istruttore può disporre un'inchiesta mascherata se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui ai seguenti articoli del CPM: articoli 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numeri 1 e 2, 171b, 172 numero 1 e 177;
- b. la gravità del reato giustifica l'inchiesta mascherata; e
- c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, l'inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 CPP.

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 73a cpv. 1 lett. a

¹ Il giudice istruttore può disporre un'inchiesta mascherata se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui ai seguenti articoli del CPM¹⁴: articoli 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 121a, 130, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numeri 1 e 2, 171b, 172 numero 1 e 177;

Diritto vigente

Art. 73w Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114*b*, 115–117, 121, 132, 137*a* numeri 2–4, 151*b*, 151*c* e 153–156 CPM, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2*a* della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 73x Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114*b*, 115–117, 121, 132, 137*a* numeri 2–4, 151*b*, 151*c* e 153–156 CPM, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2*b* della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA.

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 73w Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114*b*, 115–117, 121, 121*a*, 132, 137*a* numeri 2–4, 151*b*, 151*c* e 153–156 CPM¹⁵, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2*a* della legge del 20 giugno 2003¹⁶ sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 73x Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114*b*, 115–117, 121, 121*a*, 132, 137*a* numeri 2–4, 151*b*, 151*c* e 153–156 CPM¹⁷, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2*b* della legge del 20 giugno 2003¹⁸ sui profili del DNA.

15 RS 321.0

16 RS 363

17 RS 321.0

18 RS 363

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

**5. Assistenza in materia penale del 20
marzo 1981¹⁹**

Art. 3 Genere del reato

Art. 3 cpv. 2 lett. e

¹ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.

² L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:

- a. in caso di genocidio;
- b. in caso di crimini contro l'umanità;
- c. in caso di crimini di guerra; o
- d. se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.

e. in caso di tortura.

³ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

- a. a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;

Diritto vigente

- b. a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.